



PARCO DELL'AVETO

Avviso ai fruitori del Parco

PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

La PSA è una malattia virale che **colpisce suini domestici e cinghiali. NON si attacca all'uomo né agli animali da compagnia.**

Per evitarne la diffusione, che comporta gravi rischi alla suinicoltura, sono state emanate regole europee e nazionali. Alcune si applicano alla fruizione di aree rurali prative o boschive.

Con pochi, semplici comportamenti è comunque possibile effettuare, in piena sicurezza e ovunque, le proprie attività outdoor preferite. Perciò, come sempre, vi aspettiamo nel Parco!

Disposizioni per attività all'aria aperta zona di restrizione II (tutti i Comuni del Parco)

Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 10/05/2024

Sono consentite **nel rispetto delle misure di biosicurezza** le attività all'aperto quali:

- attività outdoor: escursionismo e mountain biking, attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio, ecc.
- raccolta funghi
- pesca in acque interne
- attività di studio e ricerca, monitoraggio ambientale e faunistico
- attività agrosilvocolturali

Altre attività sono subordinate a regolazioni e misure di biosicurezza specifiche, e in particolare:

- manifestazioni religiose
- attività di campeggio nei boschi
- accesso e uso delle aree picnic (*)
- transumanza e alpeggio
- attività addestramento cani e manifestazioni cinofile

() alla luce delle disposizioni emanate per l'accesso e l'utilizzo delle aree picnic (obbligo di sorveglianza quotidiana, con ispezioni, verifiche, schedature giornaliere ecc.), le aree picnic predisposte dal Parco sono da intendersi NON UTILIZZABILI qualora non siano garantite le azioni di controllo suddette. Eventuali aree picnic presenti nel Parco in zone insediate o con gestione saranno utilizzabili solo se espressamente indicato sul posto.*



PARCO DELL'AVETO

ANDARE PER FUNGHI



PESTE SUINA AFRICANA (PSA) ZONA II

Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 10/05/2024

Nelle Zone II, adottando le misure di biosicurezza sotto elencate, sarà possibile effettuare ricerca funghi a prescindere dalla provenienza del ricercatore, dalla sua residenza e dalle zone di restrizione.

Il rispetto delle misure di biosicurezza attiene alla responsabilità personale.

Misure di biosicurezza obbligatorie per la ricerca di funghi nelle Zone II (tutti i Comuni del Parco)

estratto dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2024

- munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
- indossare calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (**è altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate**), oppure, al momento del rientro, indossare soprascarpe usa e getta;
- nelle 48 ore successive all'attività di ricerca evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati;
- riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
- è vietato lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati al seguito;
- avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività, come da Allegato n. 4 all'Ordinanza.

Dovrà essere segnalato all'Autorità Competente Locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o avvistamento di cinghiali in evidente stato di difficoltà).





PARCO DELL'AVETO

Avviso ai fruitori del Parco

Misure di biosicurezza obbligatorie per lo svolgimento di attività outdoor nelle Zone II (tutti i Comuni del Parco)

estratto dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2024

- è consentita la fruizione esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici (è vietato uscire dal tracciato dei sentieri fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento di attività sportive outdoor consentite)
- **i cani devono essere condotti al guinzaglio restando sempre sui sentieri suelencati;**
- **gruppi e comitive sui sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino a un massimo di 20 persone**
- **è vietato campeggiare o bivaccare**
- **è obbligatorio il cambio delle calzature** alla partenza e all'arrivo dell'escursione. Le scarpe utilizzate andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica chiuso e al rientro dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con prodotti attivi nei confronti del virus; lavare gli indumenti utilizzati durante l'attività
- **al termine di attività in bicicletta occorre disinfettare le ruote con prodotti attivi nei confronti del virus**
- gli automezzi privati utilizzati per avvicinarsi al luogo di pratica dell'attività devono essere **parcheeggiati esclusivamente in prossimità di strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio**
- **la raccolta di funghi e tartufi è consentita nel rispetto delle norme di biosicurezza.** Per maggiori dettagli consultare la sezione tematica del sito del Parco sulla raccolta funghi e le infografiche dedicate